

**DELIBERA N. 104/13/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE  
ALLA SOCIETA' ROLSAT NETWORK SRL (AUTORIZZATA ALLA  
DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "ROL  
SAT") - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA  
N. 127/00/CONS**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, recante "*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*", adottata dall'Autorità in

data 1° marzo 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12/04/2000, n. 86, e, in particolare, l'articolo 10, comma 2, dell'allegato A;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media n. 42/13/DISM - PROC. 2508/NR - in data 11 aprile 2013, notificato in data 8 maggio 2013, con il quale è stata contestata alla società Rolsat Network srl, con sede legale in Roma, Via Cassia n. 1818, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "ROL SAT", la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, recante "*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*", adottata dall'Autorità in data 1° marzo 2000, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto dall'analisi della documentazione trasmessa dai militari della Guardia di Finanza, che in data 17 ottobre 2012 hanno effettuato una visita ispettiva, risulta che le registrazioni, costituenti l'archivio magnetico, relative alle trasmissioni diffuse dalle ore 00:00:00 alle ore 24:00:00 del giorno 20 luglio 2012 non recano la programmazione nella sua interezza. In sede di verifica il rappresentante legale della Società ha allegato problemi tecnici che avrebbero impedito la registrazione completa della programmazione;

CONSIDERATO che l'emittente, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, non ha prodotto memorie giustificative e non ha richiesto di essere convocata in audizione;

RILEVATO che allo stato della documentazione in atti la violazione accertata risulta priva di giustificazioni;

CONSIDERATO che le società esercenti un programma radiotelevisivo, autorizzate con provvedimento di questa Autorità alla diffusione via satellite, aventi la responsabilità editoriale nella composizione di palinsesti dei programmi, sono tenute, in base all'articolo 10, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS, alla conservazione dei supporti magnetici riportanti la copia integrale dei programmi diffusi per tre mesi successivi la loro messa in onda;

RILEVATA, per l'effetto, l'inosservanza da parte della Società Rolsat srl del disposto del citato articolo 10, comma 2, della delibera n.127/00/CONS;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00), pari al doppio del minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in quanto pur non comportando significativi indebiti vantaggi per la società agente che ha tra l'altro una estensione territoriale limitata anche con riferimento al numero dei clienti coinvolti, il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, integra di fatto un ostacolo a tale funzione istituzionale;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: dalla documentazione in atti non risulta che l'emittente abbia assunto alcuna iniziativa in tal senso; inoltre, si prende atto di non poter valutare il comportamento collaborativo dell'emittente in quanto la stessa non ha presentato memorie giustificative;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la Società Rolsat srl è titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione, non essendo intervenuta nel procedimento non risulta aver cooperato alla attività istruttoria dell'Ufficio;
- quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le stesse - in considerazione del possesso da parte della società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva satellitare - sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Rolsat Network srl, (p.iva 11320871004), con sede legale in Roma, Via Cassia n. 1818, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "ROL SAT", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00), pari al doppio del minimo edittale, per la violazione della disposizione contenuta all'articolo 10, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS.

### **INGIUNGE**

alla citata società Rolsat Network srl di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 104/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 104/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 30 settembre 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani